Sullo scudo fiscale parte l'analisi di convenienza sul tempo entro cui versare l'imposta di bollo

Tassa sull'anonimato fino al 2019

È l'anno in cui scadono i termini degli accertamenti fiscali

DI STEFANO LOCONTE

Sullo scudo fiscale ha senso pagare la tassa sull'anonimato fino al 2019: da quest'anno in avanti scadranno infatti i termini per gli accertamenti fiscali (salvo eventuali proroghe, vedi vicenda condono 2002). È questo uno degli effetti della nuova formulazione della tassa sullo scudo fiscale inserita nella manovra Monti, approvata alla camera con la fiducia ieri.

Il disegno di legge passato al vaglio dei deputati, ha visto, pertanto, approvato l'emendamento al decreto già in vigore col quale è stata sostituita l'imposta straordinaria dell'1,5% originariamente prevista sul valore delle attività finanziarie emerse in sede di scudo. L'emendamento ha infatti introdotto un'imposta di bollo speciale annuale, pari al 4 per mille, da applicarsi stabilmente ai suddetti valori.

La misura prevede, esclusivamente per i periodi 2012 e 2013, un'imposta fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille (1%) e del 13,5 per mille (1,35%). La norma chiarisce che gli intermediari provvedono, entro il 16 febbraio di ciascun anno, ad effettuare il versamento di tale imposta commisurandolo al valore delle attività che ancora risultano segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ma gli aspetti più interessanti e peculiari della disciplina, e sui quali gli operatori del settore proprio in queste ore si stanno interrogando, riguardano le modalità di contemperamento della tutela apprestata dal legislatore nelle precedenti edizioni dello «scudo» ai contribuenti «meno virtuosi», ovvero la garanzia dell'anonimato, con quanto previsto dal nuovo comma 9 del ddl di conversione.

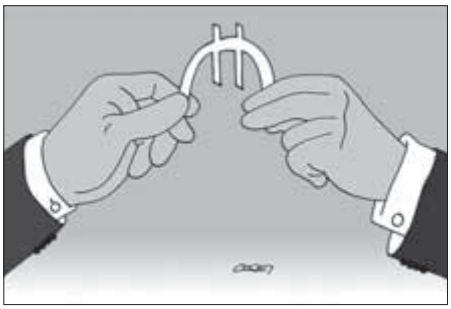

Infatti, è espressamente previsto nella citata norma che gli intermediari debbano prontamente segnalare all'Amministrazione finanziaria i contribuenti per i quali non è stato possibile applicare e versare la suddetta imposta, affinché l'Agenzia possa procedere alla riscossione della medesima tramite iscrizione a ruolo.

Con buona pace, dunque, dell'anonimato e della riservatezza delle dichiarazioni che ha, sinora, contraddistinto la disciplina di emersione delle attività detenute irregolarmente all'estero.

Chiaro ed evidente infatti che l'eventuale impossibilità di provvedere al versamento avrebbe quale effetto boomerang, conseguente alla segnalazione dell'intermediario, quello di aprire definitivamente gli «archivi» dei soggetti «inadempienti» ponendoli sotto l'acuta lente del Fisco.

Ben si può immaginare lo scenario che origina da tali considerazioni.

Ebbene, in virtù di tali valutazioni, l'introduzione dell'imposta di bollo speciale per il contribuente può assimilarsi ad un costo o un «corrispettivo» per il mantenimento dell'anonimato di fronte al Fisco.

Ora occorre valutare quanto può convenire adempiere a tale obbligazione e soprattutto fino a quando.

A tale interrogativo può darsi una risposta considerando l'intervallo temporale entro il quale l'Amministrazione può esercitare i suoi poteri accertativi con riferimento ai periodi di imposta scudati. Tenendo presente che l'ultimo periodo di imposta accertabile, prima dell'entrata in vigore, col dl 78/2009, dell'ultima versione dello scudo, è il 2008, secondo l'ordinario termine decadenziale l'Amministrazione potrebbe effettuare accertamenti sino al 31/12/2014, nell'ipotesi di omessa dichiarazione.

Nell'ipotesi di fattispecie che danno luogo al raddoppio dei termini di perenzione, l'Amministrazione ha tempo sino al 31/12/2019.

Sicché, in tal caso, per il contribuente potrebbe rivelarsi oltremodo conveniente provvedere regolarmente ad assolvere l'imposta di bollo «speciale» almeno sino al 2019.

Di seguito una tabella esplicativa nella quale è illustrata la proiezione dei versamenti, per dati importi, sino al 2019.

Dalla tabella è possibile calcolare come, ad esempio, su un ammontare di attività finanziarie «emerse» pari ad € 100.000,00, il costo totale per la garanzia dell'anonimato ammonterebbe, al netto dell'imposta di bollo eventualmente pagata (ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa del dpr 642/72) ad € 3.600,00.

© Riproduzione riservata

COME IMPATTA LA MANOVRA MONTI SUI CAPITALI E VALORI FINANZIARI «SCUDATI»

Ammontare attività finanziarie «emerse»	IMPOSTA DI BOLLO «SPECIALE»							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Importo	*10 p. mille*	*13,5 p. mille*	*4 p. mille*	*4 p. mille*	*4 p. mille*	*4 p. mille*	*4 p. mille*	*4 p. mille*
€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 1.350,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
€ 150.000,00	€ 1.500,00	€ 2.025,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
€ 200.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 2.700,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*
€ 250.000,00	€ 2.500,00	€ 3.375,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 300.000,00	€ 3.000,00	€ 4.050,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 500.000,00	€ 5.000,00	€ 6.750,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 1.000.000,00	€ 10.000,00	€ 13.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Ammontare attività finanziarie «emerse»	IMP. BOLLO SUL CONTO TITOLI ART. 13, CO. 2-TER TAR. DPR 642/72							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Importo	*1 p. mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*	*1,5 p . Mille*
€ 100.000,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
€ 150.000,00	€ 150,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
€ 200.000,00	*€ 200,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*
€ 250.000,00	€ 250,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
€ 300.000,00	€ 300,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
€ 500.000,00	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
€ 1.000.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

IMPOSTA DI BOLLO DA VERSARE (IMPOSTA «SPECIALE» AL NETTO DI QUELLA EVENTUALMENTE GIÀ PAGATA EX ART. 13, CO. 2-TER TARIFFA)								
AMMONTARE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€ 100.000,00	€ 900,00	€ 1.200,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
€ 150.000,00	€ 1.350,00	€ 1.800,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
€ 200.000,00	€ 1.800,00	€ 2.400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
€ 250.000,00	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 625,00	€ 625,00	€ 625,00	€ 625,00	€ 625,00	€ 625,00
€ 300.000,00	€ 2.700,00	€ 3.600,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
€ 500.000,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
€ 1.000.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00